



Termine di referendum: 10 ottobre 2019

Decreto federale

che approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)

del 21 giugno 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2018²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 2 novembre 2001³ sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica, in virtù dell'articolo 28 della Convenzione, il Consiglio federale formula la seguente dichiarazione:

«La Svizzera dichiara che le Regole di cui all'articolo 33 della Convenzione si applicano alle sue acque interne.»

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

¹ RS 101

² FF 2019 423

³ RS ...; FF 2019 455

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019

Il presidente: Jean-René Fournier
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 2 luglio 2019⁴

Termine di referendum: 10 ottobre 2019

⁴ FF 2019 3807

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 20 giugno 2003⁵ sul trasferimento dei beni culturali

Ingresso

visti gli articoli 69 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale⁶; in esecuzione della Convenzione del 14 novembre 1970⁷ concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970); in esecuzione della Convenzione del 2 novembre 2001⁸ sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convenzione UNESCO 2001);

Art. 2 cpv. 1

¹ Per *bene culturale* si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o nell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001.

2. Legge federale del 23 settembre 1953⁹ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Ufficio svizzero della navigazione marittima» è *sostituito con* «USNM».

Art. 8 cpv. 2

² La sorveglianza diretta spetta al Dipartimento federale degli affari esteri, che l'esercita per mezzo dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM).

⁵ RS 444.1

⁶ RS 101

⁷ RS 0.444.1

⁸ RS ...; FF 2019 455

⁹ RS 747.30

Titolo prima dell'art. 124a

Titolo VIa: Patrimonio culturale subacqueo

Art. 124a

¹ Per *patrimonio culturale subacqueo* s'intendono tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni (art. 1 par. 1 della Convenzione del 2 novembre 2001¹⁰ sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo).

² È vietato distruggere o danneggiare in modo grave il patrimonio culturale subacqueo a partire da una nave svizzera.

³ Chiunque, a partire da una nave svizzera, scopre un elemento del patrimonio culturale subacqueo o intende effettuare un intervento sul patrimonio culturale subacqueo, deve comunicarlo al capitano. Il capitano trasmette la comunicazione all'USNM.

⁴ L'USNM inoltra senza indugio la comunicazione all'Ufficio federale della cultura.

Inserire prima del titolo del Capo IV

Art. 151a

Distruzione e grave danneggiamento del patrimonio culturale subacqueo

Chiunque, a partire da una nave svizzera, distrugge o danneggia in modo grave il patrimonio culturale subacqueo senza averne diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una multa.

¹⁰ RS ...; FF 2019 455